

Tra

la Delegazione di parte pubblica costituita *ex art. 8*, comma 4, del CCNL del personale del comparto del 21.05.2018 e dell'articolo 6 del contratto collettivo aziendale del 29.12.2009, come da decreto del Direttore Generale n. 61 dd. 19.06.2018

e

la Delegazione sindacale del comparto costituita *ex art. 8*, comma 3, del CCNL sopra indicato e dell'articolo 6 del contratto collettivo aziendale del 29.12.2009

viene stipulato il seguente

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO
ex art. 40, comma 3-*bis*, d.lgs. 165/2001 novellato
e relative vigenti disposizioni contrattuali nazionali

avente ad oggetto

MODIFICA RUBRICA "Incidenza delle assenze dal servizio ai fini dell'attribuzione della quota base" ARTICOLO 38 DEL CONTRATTO INTEGRATIVO COMPARTO SOTTOSCRITTO IL 18 GIUGNO 2009

| | |
|---|---|
|  | ARPA FVG SEDE CENTRALE PALMANOVA |
| Protocollo n° 0019036 - A del 23/06/2021 | |
| Ufficio | AGU |

| | |
|---|---------------------|
| Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia DIREZIONE CENTRALE | |
| Data di arrivo | 23 GIU. 2021 |
| Prot. n° di data | _____ |

Certificato dal Collegio dei Revisori in data _____



gh
noti

PREMESSO che in data 18 giugno 2009 è stato sottoscritto il contratto integrativo aziendale del comparto che all'articolo 38, rubrica "Incidenza delle assenze ai fini dell'attribuzione della quota base" reca disposizioni riguardo all'applicazione della decurtazione della quota incentivante base in relazione a quanto disposto dall'art. 71, comma 1, del D.L 112 del 25/06/2008, convertito in legge 6 agosto 2008 n.133;

PRESO ATTO dei lavori del tavolo tecnico di data 3 e 10 maggio 2021, i cui verbali sono agli atti presso la SOC Affari generali e risorse umane, in relazione alla necessità di modificare ed adeguare il testo in vigore alle nuove disposizioni contrattuali e legislative sopravvenute;

VISTA la nota protocollo n. 17097 dell'8 giugno 2021 con cui è trasmessa la bozza della rubrica "Incidenza delle assenze ai fini dell'attribuzione della quota base" ex contratto integrativo aziendale dd. 18/06/2009;

RICHIAMATA la nota protocollo n. 17298 del 9 giugno 2021 con la quale è stata nuovamente trasmessa alle OOSS e alla RSU la bozza recante le osservazioni pervenute;

DATO ATTO che le OOSS e la RSU non hanno formulato alcuna ulteriore osservazione;

Le parti concordano che le disposizioni di cui all'art. 38 del CCIA sottoscritto il 18 giugno 2009 rubrica "Incidenza delle assenze ai fini dell'attribuzione della quota base" e quanto altro incompatibile con l'allegato al presente accordo sono sostituite dal richiamato allegato con decorrenza dalla certificazione del Collegio dei Revisori.

Letto come sopra e sottoscritto.

Palmanova, 14 GIUGNO 2021

DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

Direttore Generale, ing. Stello Vatta

NON PRESENTE

Direttore Amministrativo, dott. Roberto Visintin

NON PRESENTE

Direttore Tecnico-Scientifico, dott.ssa Anna Lutman

Anna Lutman

Direttore della SOC Affari Generali e Risorse Umane
Dott. Gianfranco Compagnon

Gianfranco Compagnon

DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE

RSU_segretario Arturo Pucillo

Arturo Pucillo

FSI-USAE

Leo Bai

CISL FP

[Signature]

CGIL FP

Paul

UIL FPL

NON PRESENTE

Verbalizzante, Martina Cechet

Martina Cechet

Allegato: Nuova rubrica "Incidenza delle assenze ai fini dell'attribuzione della quota base" ex contratto integrativo aziendale dd 18/06/2009.

A W-L

Z P Q

Le parti, richiamato l'articolo 38 e 44 del C.C.I.A. del 2009 ed il verbale d'intesa del 30 settembre 2013 concordano quanto segue:

Fermo restando che l'erogazione dei premi correlati alla performance organizzativa ed individuale è subordinata all'effettivo raggiungimento degli obiettivi assegnati e conseguente valutazione, così come accertato con i previsti sistemi di valutazione, anche ai sensi e per i fini di cui all'articolo 83 " *Misure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale*" del CCNL 21.05.2018, nella determinazione degli importi da erogare si tiene altresì conto dell'effettiva presenza in servizio del dipendente.

In particolare, ai premi previsti si applica una riduzione di 1/365 in funzione di ogni giorno di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, ad esclusione di:

- *Giorni di ferie, riposi/recuperi ore;*
- *Assenze per infortunio sul lavoro;*
- *Assenza per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita;*
- *Congedi di maternità (astensione obbligatoria) art. 45 CCNL 21.05.2018 (100%) in quanto i congedi di cui agli artt. 16-17 - 28 e 32 del D.lgs. n. 151 del 2001, disposti all'art. 45 commi 2-3 e 4 CCNL sanità da 21 maggio 2018, sono retribuiti secondo quanto previsto dall'art. 45 comma 2;*
- *Permessi per formazione obbligatoria e facoltativa;*
- *Permessi per donatori di sangue e midollo osseo;*
- *Per i dipendenti che sono o assistono portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33 comma 3 e 6 della Legge n. 104/1992 e smi;*
- *Permessi ex art. 36, 37, 39 e 40 CCNL 21.05.2018;*
- *Permessi sindacali, distacchi e aspettative sindacali*

Resta ferma la decurtazione di 1/365 del premio prevista esclusivamente per i primi 10 giorni di malattia, disposta dall'art. 71, comma 1, del D.L. 112 del 25/06/2008, convertito in legge 6 agosto 2008 n.133.

Le parti altresì concordano che le assenze codificate con i seguenti codici MAL400 e ESERCV (assenze COVID) non comportano decurtazione prevista per i primi dieci giorni di malattia.

Al personale con rapporto di lavoro parziale il premio è proporzionalmente rapportato alla durata della prestazione lavorativa effettuata. Ove possibile si applica l'art. 62 comma 11 del CCNL 21.05.2018.

Vengono meno gli effetti dell'articolo 38, rubrica "Incidenza delle assenze dal servizio ai fini dell'attribuzione della quota base" e quanto altro incompatibile con il presente documento.

Si conferma quanto previsto dal verbale d'intesa del 30 settembre 2013.

